



**“IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO: NORMATIVA E
ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA”**

**A cura dei Gruppi di Lavoro
Procedure per gli studi
professionali e Adeguata
verifica della clientela –
Commissione Antiriciclaggio**

CONSIGLIERE DELEGATO

Attilio Liga

PRESIDENTE COMMISSIONE

Lucia Starola

COORDINATORE

Lucia Starola

COMPONENTI

Marco Abbondanza

Maide Amadori

Teresa Aragno

Andrea Coloni

Bernardino Cordeschi

Luciano De Angelis

Antonio Fortarezza

Alfonso Gargano

Davide Giampietri

Antonella Rapi

Marco Rezzonico

Maurizio Tollini

RICERCATORI

Susanna Ciriello

Annalisa De Vivo

Indice

| | |
|---|----|
| Introduzione | 4 |
| Premessa | 5 |
| 1. Fonti normative ed evoluzioni future | 6 |
| 2. Inquadramento della fattispecie “finanziamento al terrorismo” | 7 |
| 3. Adempimenti del professionista | 10 |
| 3.1. L’adeguata verifica del cliente per il contrasto del finanziamento al terrorismo | 10 |
| 3.2. La segnalazione di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo | 11 |
| 4. Elementi e criticità da valutare secondo l’approccio basato sul rischio ai fini dell’adeguata verifica e della segnalazione di operazioni sospette | 12 |
| 5. Le prassi seguite dai finanziatori del terrorismo: rinvio alle indicazioni normative..... | 14 |
| SCHEMA RIEPILOGATIVO N. 1..... | 15 |
| (Adempimento: adeguata verifica della clientela nei casi di rischio FDT alto)..... | 15 |
| SCHEMA RIEPILOGATIVO N. 2..... | 16 |
| (Adempimento: segnalazione di operazioni sospette)..... | 16 |

Introduzione

Nel dare attuazione al d.lgs. 231/2007, l'attenzione dei professionisti è stata rivolta per lungo tempo in via prevalente alla individuazione delle fattispecie sospette di riciclaggio, nonostante le relative prescrizioni siano espressamente finalizzate anche al contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo. Ciò è dipeso in parte dalla stessa struttura della normativa antiriciclaggio, che non reca una definizione autonoma di "finanziamento del terrorismo", e in parte dalla evidente difficoltà del mondo delle professioni ad approcciare una fattispecie così complessa e apparentemente lontana dal normale perimetro delle attività svolte.

Nondimeno, il crescendo dei noti eventi di matrice terroristica ha reso necessaria una nuova analisi degli adempimenti già individuati con riferimento al reato di riciclaggio, anche alla luce di quanto previsto dalle raccomandazioni GAFI e dalla quarta direttiva comunitaria. La consapevolezza del fenomeno del terrorismo e la concreta possibilità che qualsiasi realtà economica possa essere utilizzata come veicolo di approvvigionamento o di smistamento di somme per queste finalità illecite devono indurre il mondo delle professioni a ragionare sulle modalità con cui tutelare concretamente le forze economico-finanziarie sane.

A tal fine, anche nell'intento di dare una prosecuzione ideale al lavoro sfociato nella redazione del Manuale delle procedure operative per gli studi professionali, i gruppi "Adeguata verifica" e "Procedure" della Commissione antiriciclaggio del CNDCEC hanno redatto il presente documento, focalizzando l'attenzione sulla fattispecie del finanziamento al terrorismo e sulla peculiarità delle misure da predisporre per la sua prevenzione.

Desidero, in tal senso, ringraziare sentitamente la Presidente della Commissione di studio, dott.ssa Lucia Starola, la dott.ssa Susanna Ciriello e la dott.ssa Annalisa De Vivo per il loro instancabile contributo, nonché i componenti della Commissione - in particolare i colleghi Teresa Aragno e Antonio Fortarezza - per l'impegno profuso nella realizzazione del documento.

Attilio Liga

Consigliere Nazionale delegato Area "Antiriciclaggio"

Premessa

Il ripetersi di terribili attacchi terroristici, in forme e modalità imprevedibili e diversificate, ha determinato l'intensificarsi delle attività di contrasto e di prevenzione da parte delle istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali.

Tra le attività di natura cautelare, che vedono tra i destinatari anche i professionisti, rientra la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo, richiamato dall'art.2 del d.lgs. 21/11/2007, n.231, ed ancor prima dal d.lgs. 22/6/2007, n. 109.

Come è noto, le dinamiche di sostegno economico alle finalità terroristiche si sviluppano su diversi livelli. Oltre al macrofinanziamento, riconducibile alla gestione delle risorse proprie dei Paesi sottomessi al sedicente Stato Islamico, vi è un livello di microfinanziamento, non meno allarmante in relazione sia al volume che al carattere diffusivo ad alla varietà delle forme con cui si realizza. Quest'ultimo è caratterizzato prevalentemente dalla circostanza che l'illegalità dei fondi non è nell'origine, ma nella destinazione dei fondi.

La recente proposta di direttiva, emanata dalla Commissione Europea il 5 luglio 2016, contiene indicazioni per intercettare canali di trasferimento che sfuggono attualmente all'applicazione delle misure di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette. Il GAFI ha in corso la definizione di specifici indicatori di rischio, derivanti dalla collaborazione di tutte le istituzioni internazionali; nel frattempo Banca d'Italia nell'aprile 2016 ha richiamato ad una attenta valutazione degli indicatori di anomalia emessi in particolare il 24 agosto 2010.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione antiriciclaggio ha ritenuto utile la stesura di un documento informativo ad integrazione delle Linee Guida a suo tempo emanate.

Lucia Starola

Presidente della Commissione di studi "Antiriciclaggio" del CNDCEC

1. Fonti normative ed evoluzioni future

La materia del contrasto al finanziamento del terrorismo e delle relative misure di prevenzione è regolata dai seguenti provvedimenti:

- d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Il d.lgs. 109/2007 prevede, in particolare, l’applicazione di misure di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità individuati come soggetti “designati” dall’ONU e dall’UE. Il congelamento è disposto con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, nelle more dell’adozione delle deliberazioni dell’UE e salve le iniziative dell’autorità giudiziaria in sede penale.

Il congelamento di fondi consiste nel divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio.

Il congelamento di risorse economiche si traduce nel divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia, pena la nullità dei relativi atti.

I soggetti che devono attuare le misure di congelamento disposte dalle autorità sono alcuni dei destinatari della normativa antiriciclaggio, principalmente intermediari finanziari e professionisti giuridico-economici.

De iure condendo si evidenzia che, con finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo, la Commissione Europea ha recentemente adottato una proposta di direttiva - COM (2016) 450 *final* - che modifica la direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio) e la direttiva 2009/101/CE (relativa al coordinamento delle norme concernenti la pubblicità delle società, per rendere equivalenti le garanzie richieste negli Stati membri per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi).

Le modifiche proposte prevedono principalmente:

- l’introduzione di disposizioni dirette a neutralizzare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali;
- i rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio, *prepaid cards*);
- il rafforzamento dei poteri delle *Financial Intelligence Units* (FIU) e la promozione di una più efficace cooperazione tra le stesse;
- l’accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei sistemi centrali di reperimento dei dati da parte delle FIU e delle competenti autorità antiriciclaggio;
- maggiori e più incisivi controlli su operazioni con Paesi terzi a rischio.

La proposta contiene anche disposizioni che si inseriscono nella più ampia serie di interventi finalizzati a promuovere la trasparenza fiscale, per una più efficace lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio. A tal fine sono previste:

- la totale accessibilità ai registri dei beneficiari effettivi, rendendo pubbliche alcune informazioni ivi contenute, con riferimento a società e *trust*;
- l’interconnessione dei registri nazionali, al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri;
- l’estensione delle informazioni a disposizione delle autorità, attraverso la previsione che i conti siano assoggettati a controlli stringenti.

Da ultimo, ad integrazione della quarta direttiva è stato recentemente emanato il regolamento per l’individuazione dei Paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del

terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione (c.d. "Paesi terzi ad alto rischio")¹. Tali Paesi, non disponendo di una normativa sufficiente né di standard adeguati per il controllo dei flussi di denaro, rappresentano infatti una minaccia significativa a fronte della quale l'Unione europea deve garantire meccanismi di protezione efficaci per la tutela degli operatori economici e, più in generale, di tutti i portatori di interessi. A tal fine, nei confronti delle persone fisiche o delle entità giuridiche aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, i destinatari della quarta direttiva devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica. Il regolamento prevede inoltre che la Commissione inviti le giurisdizioni dei Paesi identificati come ad alto rischio a collaborare con la stessa Commissione, oltre che con gli organismi internazionali, al fine di concordare e attuare le misure per correggere le carenze strategiche nei rispettivi sistemi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

2. Inquadramento della fattispecie "finanziamento al terrorismo"

Le disposizioni previste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 mettono sullo stesso piano normativo la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, senza operare specifiche distinzioni sotto il profilo giuridico. Ne consegue che l'esperienza in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio trova piena e completa applicazione con riferimento ai presidi per il contrasto del finanziamento al terrorismo.

In particolare, per quanto riguarda il Commercialista, le *best practices* rappresentate dalle Linee Guida per l'Adeguata verifica² e dal recente Manuale delle procedure operative³ sono da ritenersi una base di lavoro valida anche per i presidi legati al contrasto del finanziamento al terrorismo.

In tal senso, l'emanazione di *guidelines* da parte del CNDCEC può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

Le indicazioni esposte sono state redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in materia di adeguata verifica della clientela, nonché delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 3 febbraio 2006, n. 141⁴ e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006⁵, per le parti non dichiarate espressamente incompatibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367 e, dunque, ancora vigenti stante il disposto dell'art. 66 d.lgs. 231/2007⁶.

¹ Si tratta del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20.09.2016 - L 254). L'allegato al regolamento contiene l'elenco di tali Paesi, così suddiviso:

1. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen (si veda in tal senso il documento GAFI "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process" aggiornato a giugno 2016).
2. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI: Iran.
3. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI (FATF's Public Statement, aggiornato a giugno 2016): Repubblica popolare democratica di Corea.

Per una consultazione della lista di tali Paesi si veda anche <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>.

² CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica*, ult. agg. luglio 2011, in www.commercialisti.it.

³ CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali*, dicembre 2015, in www.commercialisti.it.

⁴ Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

⁵ Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.

⁶ In particolare, il primo comma dell'art. 66 dispone: "Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto".

Inoltre le Linee Guida per l'Adeguata verifica tengono conto delle indicazioni presenti nel documento "RBA Guidance for Accountants"⁷.

Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento all'importante contributo delle Autorità Competenti con riferimento agli indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo che, seppur riferibili al tema della prevenzione e contrasto del riciclaggio, trovano larga applicazione anche con riferimento alle possibili anomalie relative al contrasto del finanziamento al terrorismo.

Nella normativa di prevenzione il legislatore non introduce una sua definizione amministrativa di finanziamento al terrorismo, come ha fatto per il contrasto al riciclaggio dei proventi da attività criminosa, ma all'art. 2 del d.lgs. 231/2007 rinvia alle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 109/2007.

La norma richiamata definisce il finanziamento al terrorismo "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Poiché all'interno della definizione indicata all'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 109/2007 vi sono collegamenti con le indicazioni del codice penale, ai fini di un migliore inquadramento della tipicità del finanziamento al terrorismo, si evidenziano le seguenti disposizioni, previste dalla normativa di repressione:

- l'art. 270-bis del codice penale, che prevede il delitto di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, disponendo che "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego";
- l'art. 270-quinquies.1 del codice penale (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)⁸, il cui primo comma dispone che chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte; mentre al secondo comma è previsto che chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
- l'art. 270-sexies del codice penale, che definisce condotte con finalità di terrorismo quelle che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le

⁷ Financial Action Task Force (FATF) - GAFI, june 2008, <http://www.fatf-gafi.org/>.

⁸ Inserito dalla legge 28 luglio 2016, n. 153 - Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (pubblicata in G.U., Serie Generale, n.185 del 09.08.2016 - Suppl. Ordinario n. 31).

altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Da quanto emerge sopra, ai fini di un inquadramento sistematico nell'ambito della disciplina di prevenzione appare evidente che l'attenzione dei presidi, anche per l'adeguata verifica del cliente, deve essere posta su una varietà di soggetti oltre che su una pluralità di situazioni quali appunto la raccolta, la provvista, l'intermediazione, il deposito, la custodia, ovvero l'erogazione di fondi o di risorse economiche la cui finalità è quella di finanziare attività di terrorismo. Sul punto, con riferimento all'attività tipica del Commercialista, potrebbe non risultare agevole l'inquadramento nel concreto del problema, poiché la prestazione professionale resa spesso riguarda l'assistenza in attività tributarie al fine di realizzare adempimenti obbligatori per legge.

Inoltre, la tipicità delle condotte connesse al reperimento dei fondi per il finanziamento di terroristi, di attività terroristiche o di organizzazioni terroristiche in larga parte trae origine da attività lecite, o ispirate da comportamenti leciti, in cui soltanto la destinazione dei fondi e quindi l'atto finale ha natura illecita.

Ai fini di una rapida conoscenza dei principali indicatori di criticità individuati a livello internazionale e, in particolare, dalla raccolta aggiornata delle casistiche di finanziamento del terrorismo individuate in seno al Gruppo Egmont⁹, su cui poter strutturare i necessari presidi, vengono individuati i seguenti principali indicatori:

- l'uso di organizzazioni non profit (ONP) per generare fondi;
- l'acquisto di grandi quantità di valuta estera;
- l'apertura di conti in nome di una persona giuridica, una fondazione o un'associazione, che possono essere collegati a una organizzazione terroristica e mostrano il movimento di fondi al di sopra del livello atteso di reddito;
- i bonifici ordinati in piccole quantità per evitare di innescare requisiti di identificazione o di segnalazione;
- le operazioni che coinvolgono scambi di valuta estera seguite a breve termine da bonifici verso luoghi di particolare interesse, come i Paesi studiati da parte delle autorità nazionali, i Paesi ritenuti dal GAFI non cooperativi, ecc.

Inoltre, una delle principali difficoltà riscontrate a livello investigativo nazionale e internazionale nell'ambito del sistema finanziario connesso al finanziamento al terrorismo è legata alla circostanza che in moltissime occasioni il trasferimento dei fondi per tali attività criminali non passa per gli ordinari canali bancari, bensì attraverso una fittissima rete di rapporti personali e basati sulla fiducia, che consentono in tempi brevi il trasferimento di enormi quantità di denaro da un Paese all'altro. Tra questi il sistema più diffuso è quello denominato “*hawala*”, un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori, attraverso il quale è possibile trasferire da un Paese all'altro somme di denaro senza movimentarle fisicamente ed evitando i canali ufficiali.

L'individuazione delle operazioni di finanziamento del terrorismo è resa più complessa dal fatto che queste hanno spesso ad oggetto somme di importo esiguo e l'origine non necessariamente illecita delle disponibilità.

Uno studio condotto nel 2015 dal FATF-GAFI¹⁰, avente ad oggetto l'esame delle fonti di finanziamento e i sistemi di movimentazione del denaro utilizzati sia dalle organizzazioni terroristiche più strutturate che da piccole cellule operative, consente di meglio comprendere il fenomeno.

Ad oggi, le principali fonti “tradizionali” di finanziamento del terrorismo risultano essere:

- donazioni di facoltosi privati o di governi che appoggiano il terrorismo;
- utilizzo distorto delle organizzazioni non profit, attraverso:
 - distrazione delle donazioni verso le organizzazioni terroristiche ad opera di singoli affiliati;
 - strumentalizzazione delle persone in carica presso le organizzazioni non profit a beneficio delle organizzazioni terroristiche;
 - abuso di programmi di consegna per supportare le organizzazioni terroristiche;
 - supporto per il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche;
 - creazione di organizzazioni non profit fittizie.

⁹ Una raccolta aggiornata delle casistiche di finanziamento del terrorismo individuate in seno al Gruppo Egmont può essere consultata al seguente link: <http://www.egmontgroup.org/library/cases>.

¹⁰ FATF, FATF Report, *Emerging Terrorist Financing Risks*, October 2015, 13 ss., disponibile al link <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-risks.html>.

Sono a rischio soprattutto quelle organizzazioni non profit che operano in zone di guerra o di crisi, in prossimità dei territori in cui sono attive minacce terroristiche, soprattutto se non adottano, in loco, misure di controllo sull'effettivo uso del denaro ricevuto.

- attività criminali: frodi attraverso carte di credito, frode alle assicurazioni; prestiti; contrabbando e vendita di beni, antichità e opere d'arte; rapine a danno di banche; traffico di droga;
- "tassazione" (estorsione) delle popolazioni locali;
- rapimenti a scopo di riscatto;
- attività commerciali legittime.

Il denaro viene movimentato, a livello internazionale, attraverso il sistema bancario (ancora una volta, utilizzando i conti delle organizzazioni non profit o mediante l'abuso di strumenti tradizionali, come l'apertura di un conto cui affluisce provvista che viene poi prelevata attraverso sportelli bancomat all'estero), le rimesse dall'estero (i fondi movimentati con finalità di terrorismo si "confondono" con le legittime rimesse dall'estero, complici normative di settore non adeguate sotto il profilo antiriciclaggio e antiterrorismo o operatori disposti ad anonimizzare le informazioni utilizzando dati falsi o frammentare l'operatività), la movimentazione fisica di denaro contante¹¹.

Tra le minacce "emergenti" del terrorismo internazionale, che necessitano di successivi approfondimenti, il rapporto FATF segnala i seguenti¹².

- *Foreign fighters*: ad oggi non sono considerati un tassello significativo nella raccolta di fondi quanto piuttosto valorizzati come risorse umane in sé; essi provvedono al reperimento delle risorse necessarie per far fronte alle loro necessità, generalmente modeste, attraverso lo svolgimento di attività lavorative, tramite sussidi sociali, prestiti bancari o grazie al supporto della famiglia.
- Raccolta di fondi tramite i social media (siti web, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber, Surespot, VoIP). La diffusione e l'anonimato di internet sono tra i fattori che facilitano la propaganda e la raccolta di fondi (*fundraising* e *crowdfunding*), anche per importi considerevoli, presso simpatizzanti in tutto il mondo, per (false) finalità umanitarie spesso (nuovamente) attraverso apposite organizzazioni non profit.
- Nuovi prodotti e servizi di pagamento: le valute virtuali, le carte prepagate e i servizi di pagamento su internet presentano, tutti, quelle caratteristiche (anonimato degli utilizzatori e delle transazioni, capacità di muovere rapidamente risorse da un Paese a un altro, estesa adozione nell'ambiente criminale, affidabilità) che li rendono particolarmente appetibili.
- Sfruttamento di risorse naturali: i gruppi terroristici sfruttano le risorse naturali (petrolio, legname, diamanti, oro e altri metalli preziosi, avorio, carbone vegetale, ecc.) grazie alla debolezza o all'assenza di controllo del territorio da parte dei governi o attraverso furti ai danni delle compagnie produttrici stabilite sul territorio, finemente organizzati (anche a livello tecnico) da gruppi di criminali, politici corrotti e militari.

3. Adempimenti del professionista

3.1. L'adeguata verifica del cliente per il contrasto del finanziamento al terrorismo

Per quanto riguarda l'obbligo di adeguata verifica del cliente, il sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento al terrorismo non prevede diversi e ulteriori obblighi rispetto agli adempimenti previsti per il contrasto del riciclaggio e, quindi, tutte le normali attività dovranno essere svolte senza particolari modifiche. Precisamente rimangono vigenti le norme e le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica nei consueti casi di:

- adeguata verifica semplificata, prevista agli artt. 25 e 26 del d.lgs. 231/2007, in presenza e previa verifica dell'effettiva esistenza dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi;

¹¹ FATF, *op.cit.*, 20 ss..

¹² FATF, *op. cit.*, 24 ss..

-
- adeguata verifica rafforzata, prevista all'art. 28 del d.lgs. 231/2007, in presenza e previa verifica dell'effettiva esistenza dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi;
 - adeguata verifica ordinaria, prevista agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 231/2007 in tutti gli altri casi.

Gli ordinari presidi e obblighi di adeguata verifica devono, dunque, essere rispettati; in particolare, devono essere assolti prima dell'inizio dell'attività professionale gli obblighi di identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, secondo le note modalità di approccio basato sul rischio e quindi con un livello e un approfondimento delle attività commisurato alla portata del rischio da gestire, con verifica dei relativi dati mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente.

Tra le fonti affidabili e indipendenti, secondo la normativa primaria e secondaria, rientrano:

- a) i documenti di identità o riconoscimento in corso di validità;
- b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana;
- d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché Paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

In merito al concetto della verifica dei dati, è opportuno richiamare quanto già previsto in materia di antiriciclaggio:

- in generale, qualora per il cliente persona fisica sia stato acquisito un documento di identità in corso di validità, non è necessario richiedere altri documenti od effettuare ulteriori verifiche, salvo non ricorrano le ipotesi di evidenti e concreti dubbi sulla veridicità degli stessi, oppure trovino applicazione obblighi rafforzati di adeguata verifica;
- in presenza di basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo la verifica dei dati del titolare effettivo può svolgersi esclusivamente mediante la sola acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 231/2007, oppure tramite la semplice consultazione di archivi camerali, ecc. In tale caso, inoltre, non è necessario acquisire le informazioni relative al documento di identificazione (previsto per l'identificazione del cliente), essendo sufficienti i soli estremi anagrafici, fermi restando gli obblighi connessi al controllo costante.

Nei casi di rischio alto di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente potrebbe accompagnarsi ad ulteriori attività, non necessarie nei casi di basso rischio, quali (a titolo puramente indicativo) la richiesta:

- di un documento d'identità supplementare rispetto a quello già acquisito, magari in tempi diversi;
- di documentazione a supporto per la verifica della residenza dichiarata, quali ad esempio la trasmissione di bollette o utenze energetiche, telefoniche, ecc.

3.2. La segnalazione di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo

Anche con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette il d.lgs. 231/2007 non fa distinzioni tra sospetto di riciclaggio e sospetto di finanziamento al terrorismo, prevedendo all'art. 41 che i professionisti devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nei casi sopra previsti, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Viene chiarito che è un indice di sospetto l'utilizzo del denaro nelle transazioni, anche se le stesse non violano gli attuali limiti di euro 3.000,00.

Pertanto i professionisti dovranno effettuare una segnalazione di operazione sospetta tutte le volte che sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate, attività

diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

4. Elementi e criticità da valutare secondo l'approccio basato sul rischio ai fini dell'adeguata verifica e della segnalazione di operazioni sospette

Al momento, anche se auspicabili, non sono ancora stati forniti per i professionisti e per gli intermediari finanziari specifici indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo da emanarsi, per il comparto dei professionisti di cui all'art. 12 del d.lgs. 231/2007, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali¹³ e neanche le indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai finanziatori del terrorismo da emanarsi a cura delle Autorità Competenti e in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA. Sempre con riferimento al tema del finanziamento del terrorismo, a livello internazionale si è in attesa della definizione dei previsti indicatori di anomalia anche da parte del GAFI¹⁴.

In assenza di indicazioni precise a livello di normativa primaria e secondaria, nel prosieguo si intende unicamente sottolineare, al fine di agevolare la percezione della minaccia terroristica, una serie di operatività riconducibili in tutto o in parte alle tematiche del finanziamento del terrorismo, su cui il singolo professionista, mediante lo strumento dell'approccio basato sul rischio previsto dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007, potrà modulare i propri adempimenti.

Gli elementi individuati di seguito hanno natura esemplificativa e singolarmente considerati non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario il compimento di ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, anzitutto delle informazioni sul profilo soggettivo del cliente e sul rischio geografico.

- Aspetti connessi al cliente

Alla luce di quanto illustrato, per come è strutturata la definizione di finanziamento del terrorismo prevista dal d.lgs. 231/2007, i soggetti nei cui confronti il professionista potrebbe svolgere la propria prestazione professionale sono numerosi e in taluni casi potrebbero non avere una relazione diretta e immediata con la condotta di finanziamento del terrorismo.

Inoltre, una quota rilevante delle segnalazioni di sospetto di finanziamento al terrorismo inviate alla UIF trae origine da elementi di valutazione di carattere soggettivo, quali ad esempio il coinvolgimento, diretto o indiretto, del cliente in procedimenti giudiziari o in vicende di cronaca riguardanti episodi di terrorismo o attività estremistiche di matrice religiosa¹⁵.

Tuttavia, in generale, si potrebbero identificare come aree da sottoporre all'analisi del rischio previsto dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007 i soggetti-persone fisiche originari, o che vi abbiano un legame, con Stati, territori o giurisdizioni che notoriamente vengono individuate come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche, o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval.

Con riferimento agli enti, le autorità internazionali segnalano come la componente delle organizzazioni non lucrative (ONP) sia molto frequente, evidenziando come associazioni, fondazioni o strutture analoghe siano uno dei canali

¹³ Più specificamente, con Decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile 2010, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2007 sono stati emanati esclusivamente gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

¹⁴ UIF, Comunicazione del 18 aprile 2016, in <https://uif.bancaditalia.it/>.

¹⁵ UIF, Rapporto annuale 2015, n. 8/2016, in <https://uif.bancaditalia.it/>.

principali di veicolazione delle risorse finanziarie per il finanziamento del terrorismo, senza ovviamente escludere altri enti, tipicamente strutture societarie o trust¹⁶.

In tal senso, potrebbe identificarsi come elemento da sottoporre all'analisi del rischio prevista dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007 la presenza, tra i membri degli organi direttivi di strutture quali associazioni, fondazioni, trust o altri enti, o tra coloro che per conto di tali enti abbiano una procura o siano delegati ad effettuare determinate operazioni, di persone originarie di Stati, territori o giurisdizioni ove i fondi delle associazioni, fondazioni, trust o altri enti vengono trasferiti, specialmente se questi Stati, territori o giurisdizioni notoriamente vengono individuati come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche, o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval.

Analoga componente soggettiva potrebbe individuarsi con riferimento ai clienti presenti nelle liste internazionali redatte dalle organizzazioni mondiali, quali quelle del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o altre liste analoghe.

Una delle più immediate fonti di legame del cliente con il terrorismo o con organizzazioni terroristiche è infine costituita dalle risultanze di carattere pubblico o mediatiche contenute nella stampa o presenti sui principali motori di ricerca in internet.

– **Aspetti connessi all'operatività dei flussi finanziari**

L'individuazione di flussi finanziari destinati al finanziamento del terrorismo, in assenza di indicatori di anomalia legati al profilo soggettivo, presenta moltissime criticità e difficoltà di rilevazione. I flussi di finanziamento del terrorismo, specie nel caso di piccole organizzazioni locali o di soggetti che agiscono singolarmente, sono difficili da individuare in quanto spesso vengono canalizzati al di fuori del circuito finanziario legale, risultano di importo contenuto e possono trarre origine da attività economiche di per sé lecite.

In effetti, nelle casistiche di finanziamento del terrorismo sono state individuate risorse finanziarie di origine lecita impiegate per finanziare un'attività criminale. In altre circostanze, il soggetto che erogava fondi ad associazioni o fondazioni caritatevoli in base a propositi legati al proprio credo religioso ignorava che quei fondi in ultima istanza fossero destinati ad una attività criminale.

L'individuazione di questi flussi finanziari, peraltro, è resa ancora più difficoltosa in quanto i soggetti che finanziano il terrorismo spesso non sono mossi dal primario interesse di ottenere un guadagno.

Inoltre, i fondi destinati ad assicurare la provvista finanziaria al terrorismo in larga parte transitano attraverso canali quali i *money transfer* ovvero, grazie allo sviluppo delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e in modo particolare dal web, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento virtuali, con il ricorso a *valute virtuali* o addirittura attraverso piattaforme di *crowdfunding*.

Appare evidente, comunque, che la presenza congiunta di operatività finanziarie in cui gli strumenti del *money transfer*, delle *valute virtuali* e delle piattaforme di *crowdfunding* siano presenti è già di per sé una indicazione di anomalia da valutare con grande attenzione sia ai fini dell'obbligo di adeguata verifica che dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

L'esperienza delle autorità competenti ci evidenzia che le anomalie legate ai flussi finanziari hanno tratto origine da comportamenti individuati anche sulla base degli indicatori di anomalia già elaborati e relativi alle operazioni di riciclaggio; in altre parole le anomalie finanziarie, già individuate dalle autorità per il contrasto al riciclaggio, trovano piena applicazione anche sul fronte del contrasto del finanziamento al terrorismo.

In tale ambito, tra le casistiche più ricorrenti individuate dalla UIF vi è quella correlata alle organizzazioni senza scopo di lucro (centri islamici, associazioni culturali, ecc.), che spesso si sviluppano attorno a comunità di immigrati con l'obiettivo di promuovere attività religiose¹⁷. Tra le anomalie più frequenti figurano versamenti o prelievi di contante anomali per frequenza o importi, trasferimenti privi di giustificazione (in Italia o all'estero) verso persone fisiche o altre organizzazioni no-profit, od operazioni giudicate incoerenti rispetto alla natura dell'associazione o alle finalità dichiarate.

¹⁶ Peraltro, proprio con riferimento alle organizzazioni non lucrative, recentemente il GAFI ha aggiornato la Raccomandazione n. 8 e la relativa nota interpretativa, al fine di proteggere le organizzazioni no profit da abusi di finanziamento del terrorismo (The FATF Recommendations, February 2012 – Updated June 2016).

¹⁷ UIF, Rapporto annuale 2015, n. 8/2016, in <https://uif.bancaditalia.it/>.

Più in generale, si potrebbero identificare come aree da sottoporre all'analisi del rischio prevista dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007 le seguenti operatività di carattere finanziario, ove le stesse siano nella disponibilità informativa del professionista:

- a) operazioni finanziarie di associazioni, fondazioni, trust o altri enti che presentano opacità e collegamenti ambigui tra loro quali, ad esempio, trasferimenti di fondi tra enti aventi lo stesso indirizzo di sede legale, gli stessi componenti degli organi societari, gli stessi dipendenti, ecc.;
- b) operatività, di qualsiasi importo e frequenza, di associazioni, fondazioni, trust o altri enti, la cui finalità non è riconducibile all'attività tipica dell'ente;
- c) assenza di contributi e rimesse da donatori originari del Paese ove l'associazione, fondazione, trust o altro ente ha sede;
- d) operazioni di provvista finanziaria quali donazioni, rimesse, contributi, di qualsiasi importo e frequenza, ad associazioni, fondazioni, trust o altri enti, senza che vi sia un legame o una specifica finalità, tra il soggetto che effettua la donazione e l'ente che riceve i fondi e quando detti fondi sono impiegati dall'ente in Paesi, territori o giurisdizioni che notoriamente vengono individuati come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche, o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval;
- e) trasferimenti od operazioni, anche occasionali, di qualsiasi importo e frequenza, quando i fondi provengono da o sono destinati a Paesi, territori o giurisdizioni che notoriamente vengono individuati come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche, o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval;
- f) operazioni finanziarie di associazioni, fondazioni, trust o altri enti, caratterizzate da una serie complessa di trasferimenti di fondi che coinvolgono anche persone fisiche al fine di celare la destinazione e lo scopo dei fondi;
- g) operazioni o transazioni finanziarie da/verso Paesi considerati come ad alto rischio da parte del GAFI o del Moneyval.

5. Le prassi seguite dai finanziatori del terrorismo: rinvio alle indicazioni normative

In base all'art. 54 del d.lgs. 231/2007 le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, sono chiamate a fornire indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo, allo scopo di collaborare con i destinatari della normativa e con il fine di proteggere l'intero sistema dalle minacce legate ai flussi finanziari illegali.

L'abuso del sistema economico-finanziario allo scopo di finanziare, con fondi di provenienza illecita e non, il terrorismo rappresenta una chiara minaccia all'integrità, al regolare funzionamento, alla reputazione e alla stabilità di tale sistema. Di conseguenza è opportuno che le misure preventive previste dal citato art. 54, relative alla diffusione - da parte delle autorità competenti - di prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo, di indizi che consentano di riconoscere operazioni sospette, nonché di indicazioni sulle modalità di mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e di raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo, vengano affrontate secondo la logica prevista dal d.lgs. 231/2007 della collaborazione attiva di tutti gli operatori chiamati in causa, ivi compresi i professionisti.

SCHEMA RIEPILOGATIVO N. 1

(Adempimento: adeguata verifica della clientela nei casi di rischio FDT alto)

| ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA ¹⁸ | |
|---|---|
| CON RIFERIMENTO AL CLIENTE | CON RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE |
| <p>Il professionista, pur limitatamente alle ordinarie attività e alle informazioni che può assumere nell'ambito della prestazione professionale, dovrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisire le informazioni supplementari previste dall'art. 28 del D.Lgs. 231/2007; - verificare, ove sia possibile, l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati (anche in qualità di controparte) nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo¹⁹ o destinatari di misure di congelamento; - appurare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; - consultare fonti aperte e social media; - prestare particolare attenzione all'identificazione dei titolari effettivi, all'uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali; - adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. | <p>Costituiscono operatività da monitorare, pur limitatamente alle ordinarie attività e alle informazioni che il professionista può assumere nell'ambito della prestazione professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative (incoerenze delle spese con le attività tipiche di tali organizzazioni, attribuzione di poteri di spesa a soggetti non immediatamente collegati a esse, utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione dei beni delle organizzazioni medesime)²⁰; - la localizzazione delle operazioni, dei soggetti e delle attività in aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche (ad es. Iraq, Siria, Libia) o in zone ad esse limitrofe o di transito; - il commercio di beni culturali riconducibili alle aree occupate; - lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas naturale (ad es. operazioni con società petrolifere di ridotto standing, situate in aree a rischio geografico, che mostrano un'improvvisa elevata disponibilità di risorse); - le operazioni improvvise e poco giustificate rispetto all'ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e di ammontare consistente rispetto al profilo economico del cliente; - le operazioni apparentemente prive di ragioni o giustificazioni economiche; - la sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età; - il trasferimento di fondi tramite <i>money transfer</i>, ove tale informazione sia possibile da acquisire; - le seguenti evidenze bancarie (ovviamente quando il professionista ne venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico conferitogli): ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto in assenza di relazioni familiari o d'affari; prelievi di denaro contante per importi complessivamente consistenti; inadempienze prolungate nel pagamento delle rate di prestiti o altre forme di finanziamento; frequente uso, a livello nazionale e internazionale, del bancomat; inusuale operatività per cassa su conti aperti presso banche estere; plurimi versamenti di piccolo importo, su un conto, seguiti da un bonifico di rilevante importo verso l'estero; uso di molteplici conti esteri. |

¹⁸ Banca d'Italia – Unità di informazione finanziaria, Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale, disponibile al seguente link <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/COMUNICAZIONE-UIF-180416.pdf>; Egmont Group, *FIUs and Terrorist Financing Analysis*, disponibile al seguente link: <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/portale-contrasto/index.html>

¹⁹ Si tratta, in particolare, delle seguenti liste, cui rinvia la UIF:

- lista ONU, disponibile al seguente link: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>;
- lista UE, disponibile al seguente link: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm;
- lista OFAC, disponibile al seguente link: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>.

²⁰ L'Egmont Group (*op. cit.*) ha esaminato 22 casi di finanziamento del terrorismo, verificatisi in vari Stati e ha riscontrato nel 45% di essi il coinvolgimento di organizzazioni non profit.

SCHEMA RIEPILOGATIVO N. 2

(Adempimento: segnalazione di operazioni sospette)

| |
|--|
| Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico²¹ |
| Il cliente è censito, ovvero è riconducibile a soggetti censiti ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero emergono all'attenzione del revisore controparti del cliente note per le medesime circostanze. |
| Indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari²² |
| <i>Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.</i> |
| 20.1. Operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo. 20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze. 20.3. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali. 20.4. Operatività caratterizzata dall'invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono). |
| <i>Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.</i> |
| 21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata. 21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti. 21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo. |
| Indicatori di anomalia per gli uffici della pubblica amministrazione²³ |
| Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo (articolo 5). Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo (articolo 6). |

²¹ Banca d'Italia, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico*, 30 gennaio 2013, punto 4.

²² Banca d'Italia, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari*, 24 agosto 2010, punti 20 e 21.

²³ Ministero dell'Interno, decreto 25 settembre 2015, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*.